Cassazione. Margini di manovra degli enti di previdenza dei professionisti solo sui diritti maturati dopo la Finanziaria 2007

Per le Casse correzioni con limiti

Via libera anche dal disegno di legge di stabilità con il vincolo dell'equilibrio



Patrizia Maciocchi Fabio Venanzi

Le Casse di previdenza private possono richiedere un maggiore sacrificio a chi gode di una situazione protetta rispetto ai nuovi assicurati. Una flessibilità assicurata dalla legge Finanziaria del 2007, purché il margine di manovra riconosciuto agli enti non pregiudichi l'obiettivo di restare in salute tala pensione di vecchiaia in masul lungo termine.

La possibilità per gli enti privati di mettere mano ai diritti acquisiti, bilanciandoli con l'esigenza di equità tra generazioni, non riguarda però le pensioni anteriori al 1° gennaio 2007 data di entrata in vigore della legge 296/2006.

gli enti di previdenza privati restano ingessati in una "clausola di non regresso" che vieta di negare l'applicazione del pro rata sulla pensione retributiva.

La Cassazione, con la sentenza 24534 depositata ieri, precisa che a fare da spartiacque per quanto riguarda la possibilità di intervento delle Casse su posizioni consolidate è la legge Finanziaria 2007. Data che gioca a favore del ricorrente e fa perdere la causa alla Cassa dei ragionieri e dei periti commerciali. La Corte è sensibile agli argomenti dell'iscritto che rivendicava il suo diritto avedersi liquidaniera più "generosa" di quanto aveva fatto la sua Cassa di previdenza. L'ente, negava infatti, l'applicazione del principio del pro-rata considerandolo obbligatorio, in base alla legge 335/1995, solo quando si tratta di rideterminare i coefficienti di rendimento ma non quando si

Per le posizioni precedenti opta per il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo. Diverso il parere dei giudici della sezione lavoro, che, nel motivare la loro decisione, ricordano la normativa in materia Il legislatore del 2006 ha inteso pensionistica con cui anche le Casse devono confrontarsi.

L'articolo 3, comma 12, della bilanciamento con i criteri di legge 335/1995 - spiega la Corte è una norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate. Dal 2007 l'equilibrio delle Casse doveva resistere per un arco temporale di trenta anni (fino al 31 dicembre 2006 il periodo era di chi è già assicurato a beneficio dei quindici anni).

Un tempo aumentato con il rideterminazione della quota decreto Salva Italia in base al quale tali enti sono tenuti ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti a un arco nella specie il pensionamento temporale di cinquanta anni.

La riforma Dini del 1995, aveva previsto il rispetto del principio del pro rata in relazione alle 24534 del 30 ottobre 2013

MASSIMA



rendere flessibile il criterio del pro-rata ponendolo in gradualità e di equità tra generazioni; in questo modo lo spazio di intervento delle Casse è maggiore e le esigenze di riequilibrio della gestione previdenziale potrebbero richidere un sacrificio maggiore a nuovi assicurati; tale sarebbe la retributiva della pensione secondo i criteri delle menzionate delibere del 2002-2003 della Cassa. La questione non riguarda tuttavia il giudizio esaminato, atteso che dell'assicurato è intrvenuto prima del1° gennaio 2007. Corte di Cassazione - Sentenza

anzianità già maturate. In altri termini il calcolo della prestazione deve avvenire tenendo conto degli anni di iscrizione in cui vigeva il sistema retributivo. La contribuzione versata negli "anni migliori" ha un suo valore in Cassazi economico in termini di potenzialità di rendita pensionistica che non può essere annullata dal legislatore. La riforma del 2007 ha ripreso il principio del pro rata, aggiungendo anche i criteri di gradualità e di equità fra generazioni e facendo salvi gliatti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti privatizzati e approvati dai ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 296/2006. Ora il disegno di legge di stabilità ne fornisce un'interpretazione autentica, nel senso che tali atti si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RICORRE IL «RE

Le due Sic

Inricorso per pro reggente delle du condannare lo Stato la Trinacria in orient occidentale. Una ind neutrale, l'altra con u incompleto per il com politico di Roma. Ad le richieste, non propi un signore siciliano a Cassazione per salva isola dell'arroganza centrale e dal predon americano, invitato c smantellare la base d

Ai giudici veniva ri "solo" di trovare l'api giuridico per nomina osservatore delle Na che desse una mano c dello Stato provvisor il ricorrente) per fare